



COMUNE DI CASTELFIDARDO

COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--==oo00oo==--

VERBALE

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

N. 70 DEL 16 DICEMBRE 2017

inviato all'Ente tramite PEC del 16 dicembre 2017

L'Organo di Revisione del Comune di CASTELFIDARDO, composto nelle persone di:

Dott. Ugo Maria FANTINI, presidente

Rag. Angelo LINCI, revisore

Dott. Nazzareno TOSSICI, revisore

- Visto l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7) del D.Lgs. 267/00;
- Visto lo statuto del Comune;
- Visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili

nell'ambito delle sue funzioni:

- di collaborazione con l'Organo Consiliare del Comune di Castelfidardo,
- di emissioni di pareri, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dallo statuto comunale e dal regolamento di contabilità,
- di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione comunale;

in data 16 dicembre 2017 ha svolto la seguente attività di revisione al fine di esprimere il proprio giudizio professionale.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

P R E M E S S O

- a) che in data 11.12.2017 il Comune di Castelfidardo ha richiesto al collegio dei revisori dei conti il parere sulla proposta di delibera n. 15133 del 7.12.2017 avente per oggetto **“IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE”**;
- b) che la proposta di delibera è corredata dei previsti pareri di regolarità tecnica e contabile apposti dal Responsabile del Settore finanziario;
- c) che i Comuni, in applicazione dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. 446/1997, hanno la possibilità di modificare, attraverso la propria potestà regolamentare generale, la disciplina delle proprie entrate anche tributarie, in relazione a tutti i profili non legati direttamente al presupposto d'imposta;
- d) che il regolamento comunale IUC è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 20.05.2014 e successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 24.04.2015;
- e) che le modifiche sono le seguenti:
- **articolo 5: DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO:**
 - << 1. Il Funzionario Responsabile del tributo su istanza del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la dilazione del pagamento delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento (comprensivi di sanzioni ed interessi) fino ad un massimo di dodici rate mensili, l'ultima delle quali entro ~~dieciotto~~ venti mesi dalla notifica degli avvisi di accertamento.
 - 2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
 - 3. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi nella misura del tasso legale.
 - 4. Per le somme di ammontare superiore a 8.000 euro (ottomila/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il Funzionario Responsabile valutate le condizioni soggettive, oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo da rateizzare.
 - 5. In caso di mancato pagamento di ~~una~~ due rate consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta;
- c) l'importo non può più essere rateizzato >>;
- articolo 24: **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO:** << Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ~~in compresa l'abitazione principale~~, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e a decorrere dal 01/01/2016 delle abitazioni principali (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- articolo 48-bis: **RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE:**
- << 1) A decorrere dal 01/01/2018, la tariffa del tributo, sia nella parte fissa che in quella variabile, per i locali diversi dalle abitazioni e per le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 20%, a condizione che:
- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
- 2) La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta del l'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
3. Per il solo anno 2018 la riduzione tariffaria può essere richiesta dall'interessato entro il 28 febbraio con decorrenza dal primo gennaio >>;
- articolo 50: **VERSAMENTI:**
- << 1) Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento contenente l'importo dovuto l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la



COMUNE DI CASTELNUOVO

destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate.

4. Il pagamento dell'importo annuo dovuto viene effettuato in quattro rate ~~trimestrali scadenti nei mesi di~~ con scadenze 30 aprile, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

5. Solo per l'anno 2014 il pagamento della TARI verrà riscosso in tre rate scadenti nei mesi di luglio, settembre e novembre. Per l'anno 2015 il pagamento della TARI verrà riscosso in tre rate scadenti nei mesi di maggio, settembre e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2015;

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;

7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di pagamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come previsto dal precedente articolo 4, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1 comma 695 della Legge 27/12/2013 n. 147 e ss.mm.ii., l'applicazione degli interessi ed il recupero delle spese previsto dalle vigenti normative. L'emissione dell'avviso di accertamento non è preclusa dall'eventuale mancato recapito del sollecito di cui sopra >>.

- f) che l'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 prevede che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- g) che l'art. 151, comma 1, del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

tutto ciò premesso, con riferimento alle modifiche del regolamento comunale della IUC,



COMUNE DI CASTELFIDARDO

il collegio dei revisori;

O S S E R V A

1. La proposta di delibera è carente di una dettagliata motivazione a fondamento delle modifiche proposte al regolamento IUC; nella proposta di delibera non si evince per quale motivo il Comune dovrebbe intervenire nel regolamento comunale della IUC e proporre le modifiche elencate nella proposta di delibera.

2. In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, oltre alla rateizzazione appare opportuno che l'Ente valuti anche la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali: *<< in base alla disciplina contenuta nel Codice civile la compensazione rientra tra le modalità di estinzione dell'obbligazione diverse dall'adempimento. Essa si sostanzia nell'estinzione delle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore. La ratio dell'istituto appare individuabile nella semplificazione dei rapporti giuridici e nell'agevolazione della soddisfazione del credito >> (Corte dei Conti Lombardia n. 103/2014; Corte dei Conti Calabria n. 667/2011; Corte dei Conti Basilicata n. 123/2013).*

3. Il Collegio ritiene opportuno specificare che con il termine contribuente deve intendersi Persone fisiche e/o giuridiche che si trovino in
una situazione di obiettiva difficoltà finanziaria. Inoltre sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche occorre, per evidenti motivi di trasparenza e per evitare l'utilizzo distorto dell'istituto della rateizzazione (ciò vale anche per le successive osservazioni), occorre che venga chiarito quali siano le cause che determinano una diminuzione del reddito (congiuntura economica generale negativa, difficoltà di mercato, calamità naturali riconoscibili ... ecc.).

4. Nel regolamento devono essere previsti almeno gli strumenti oggi maggiormente riconosciuti (anche da altri enti pubblici) ai fini dell'attestazione dell'effettiva situazione reddituale da parte del soggetto richiedente la rateizzazione. Per le persone fisiche, ad esempio, appare evidente come il reddito del nucleo familiare deve essere preso in considerazione. Il reddito complessivo corrisponde all'Indicatore della Situazione Economica Reddituale (ISR) rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza. Per le ditte individuali occorre fare riferimento ai diversi regimi fiscali (art. 18 DPR 600/1973;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

art. 13 Legge n. 388/2000; art. 1, commi 96-117 Legge 224/2007). L'Ente dovrebbe stabilire quale sia il reddito massimo ISEE per accedere alla rateizzazione. Inoltre dovrebbe essere chiarito che qualora sia iniziata la procedura esecutiva, il pignoramento, il fermo amministrativo e in caso di ricorso avverso l'atto non può essere accordata la rateizzazione.

Per le imprese all'istanza di rateizzazione dovrebbe essere allegato quanto meno la dichiarazione dei redditi e il bilancio relativo all'ultimo esercizio sottoscritto anche dal professionista che cura gli aspetti contabili della ditta.

Va anche precisato che la rateizzazione non può essere accordata qualora il contribuente è interessato da una qualsiasi procedura prevista dalla Legge 19 ottobre 2017, n. 155 (*Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*).

5. Il Collegio ritiene che debba essere stabilito anche il termine entro il quale l'Ente dovrà emettere il provvedimento di concessione o diniego dalla data di presentazione dell'istanza o della documentazione ulteriore richiesta al contribuente (in tale caso va precisato se il termine stabilito viene sospeso e rideterminato per l'intera durata oppure entro un diverso termine).

il Collegio dei Revisori dei Conti

in merito alla richiesta di parere relativo alla proposta di delibera n. 15133 del 7.12.2017 relativa alle modifiche del **REGOLAMENTO COMUNALE DELLA IUC**:

- evidenzia nei rilievi sopra evidenziati il proprio parere;
- esprime parere **FAVOREVOLE** alle modifiche del regolamento comunale della IUC a condizione che le modifiche tengano conto delle premesse e delle osservazioni sopra formulate dal collegio dei revisori.

Invita il Consiglio Comunale, la Giunta Municipale e i Responsabili di Settore a tener presenti e ad attenersi alle osservazioni formulate nel presente verbale-parere al fine di assicurare e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente.

I verbali redatti, i pareri espressi, le relazioni, le richieste documentali, gli inviti e le raccomandazioni ed ogni altro atto e documento precedentemente redatto dal Collegio dei Revisori, devono intendersi parte integrante del presente verbale; con ciò significando che eventuali omissioni di fatti ed aspetti evidenziati in altri atti ma che riflettono decisioni nel presente atto devono intendersi qui riportati.

Si pubblichi sul sito dell'Ente.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Chiuso in Morrovalle, il 16 dicembre 2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Ugo Maria Fantini (*Presidente*) - Angelo Ianci (*revisore*) - Nazzareno Tossici (*revisore*)